



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 317/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
T.A. FORMAT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELERAMA”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 3/2018 - PROC. 85/18/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Puglia, n. 3, del 28 febbraio 20002, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il CO.RE.COM. Puglia e il Consiglio Regionale della Puglia, in vigore dal 1° gennaio 2018;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Puglia, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 3/2018 del 2 agosto 2018, notificato il 3 agosto 2018, ha contestato alla società T.A. Format S.r.l., con sede legale in via Domenico delle Site n. 15, Lecce, fornitore del servizio di media audiovisivo "Telerama", il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 26 maggio 2018, fascia oraria 7-8 e 14-15;
- 27 maggio 2018, fascia oraria 7-8; 12-13 e 14-15;

in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della notifica della contestazione, ha inviato al CO.RE.COM., a mezzo PEC, il 24 agosto 2018, memorie difensive nelle quali non ha commentato i contenuti della contestazione, ma, ha dichiarato di versare in una precaria situazione economica e ha affermato che: *<le uniche fasce orarie che si riescono a collocare sul mercato delle inserzioni pubblicitarie sono quelle indicate nella contestazione (7-8; 12-13 e 14-15), che sono vantaggiose per conseguire gli introiti indispensabili per la salvaguardia dell'attività e dei posti di lavoro>*.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Puglia, con nota prot. n. 165712 del 22 ottobre 2018, ha inoltrato la documentazione istruttoria inerente alla contestazione nei confronti della società T.A. Format S.r.l. all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Dall'analisi del materiale versato in atti, questa Autorità ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della società che ha dichiarato di trovarsi nella necessità di realizzare introiti e, per tale motivo, ha trasmesso pubblicità oltre i limiti consentiti nelle fasce orarie considerate di maggior ascolto. La parte ha, infatti, dichiarato di versare in precarie condizioni economiche e che i ricavi pubblicitari finanziano l'attività televisiva al fine di salvaguardare i posti di lavoro del personale impiegato.

L'Autorità rileva come la violazione della disposizione normativa sopra citata sia stata perpetrata con coscienza e volontà allo scopo di conseguire indebiti vantaggi.

Si conferma, quindi, la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario, come descritto in contestazione, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità in considerazione del contenuto numero di episodi rilevati nel corso della settimana sottoposta a controlli.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le due giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio (21-27 maggio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società T.A. Format S.r.l., cod.fisc. 04727590756, con sede legale in via Domenico delle Site n. 15, Lecce, fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telerama*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 317/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 317/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi